

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Attualità

Interventi risparmio energetico: via alle comunicazioni del 2019

12 Marzo 2019

La documentazione deve essere trasmessa entro novanta giorni dall'effettuazione del collaudo. Per i lavori ultimati tra il 1° gennaio e l'11 marzo, il termine decorre da ieri



L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) comunica che, da ieri, sono operativi i siti per l'invio delle comunicazioni relative agli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dell'ecobonus e/o del bonus casa. I portali sono raggiungibili dalle pagine **detrazionifiscali.enea.it** e **acs.enea.it** o dalla *homepage*

del **sito** dell'Agenzia.

In particolare, sono disponibili i siti:

- **<https://ecobonus2019.enea.it>**, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che usufruiscono di detrazioni Irpef e Ires; le percentuali di sconto sono distinte per tipologia di intervento (50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85%)
- **<https://bonuscasa2019.enea.it>**, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico (e utilizzo di fonti rinnovabili) che beneficino delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Attenzione, la comunicazione all'Enea va fatta

soltanto nel caso in cui il recupero immobiliare comprenda anche miglioramenti dell'efficienza energetica (e pertanto, in relazione agli interventi di ristrutturazione da cui non deriva un risparmio energetico non è necessario inviare alcuna documentazione).

Comunicazione entro 90 giorni, salvo eccezioni

La trasmissione della documentazione all'Enea deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti. E se l'intervento è semplice e non richiede collaudo, la data di fine lavori può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l'opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è considerata valida, invece, l'autocertificazione del contribuente. A chiarirlo e a ribadirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la **risoluzione 244/2007** e la **circolare 21/2010** (risposta 3.1).

Tuttavia, precisa l'Enea, in caso di lavori terminati tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019, il termine dei 90 giorni decorre da ieri.

E per ogni chiarimento basta un click

L'Enea, per aiutare i contribuenti a risolvere problemi di tipo tecnico e procedurale, ha pubblicato online le risposte alle domande più frequenti (Faq), un vademecum e la normativa di riferimento. Disponibile anche una "finestra per il cittadino", aperta il lunedì dalle 12 alle 15.50 e il mercoledì dalle 10.30 alla 14: sulla pagina **www.acs.enea.it/contatti/** si possono inviare eventuali richieste di chiarimenti.

Infine si ricorda che per avere informazioni dettagliate su ecobonus e bonus casa, è possibile consultare le guide dell'Agenzia delle entrate "**Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali**" e "**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**".

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/interventi-risparmio-energetico-via-alle-comunicazioni-del-2019>